



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19153

Data: 07/02/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 02/02/2020 relativo all'incontro (14543) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Chiavenna (SO) il 01/02/2020 tra HC Chiavenna (093) e HC Valpellice Bulldogs (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** di €. 200.00.- (duecento/00) per violazione degli artt. 24, II parte, lett.b) c), 4C) e 5I), n.1 delle Norme Comuni 2019/2020.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Mondon-marin Matteo** (n. tessera 32966) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 ai sensi degli artt. 26 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093) : dal rapporto arbitrale emerge che la tracciatura del campo di gioco risultava assolutamente inesistente / illeggibile, con particolare riferimento ai punti d'ingaggio, alle linee del campo ed all'area di porta. Tutto ciò veniva segnalato in più occasioni durante l'intero incontro anche dai giocatori di entrambe le squadre, nonché da dirigenti ed allenatore della squadra ospite. Tale condizione portava conseguentemente a varie discussioni sull'interpretazione di diverse azioni di gioco.

Ciò premesso, in base alla normativa richiamata in dispositivo è pacifica la responsabilità della società ospitante in ordine al mantenimento in buono stato del campo di gara. Nello specifico in particolare l'art.5I), n.1 delle Norme Comuni sancisce esplicitamente l'obbligo in capo alle società di garantire un'adeguata segnatura del campo che "dovrà essere sufficiente a far sì che l'incontro si possa disputare nel rispetto dei regolamenti". In base poi al n.2 cit. art., "le società inadempienti, su segnalazione dell'arbitro a referto, verranno deferite all'organo di giustizia competente".

La sanzione disciplinare applicabile è necessariamente quella dell'ammenda, quantificabile nel caso di specie nell'importo di €. 200.00.- (duecento/00) stante l'esplicito richiamo da parte dell'art.25 del Regol. di Giust. al mancato rispetto, da parte delle società, di regolamenti e norme organizzative di settore, nonché alla violazione dell'obbligo di mantenere il campo di gara non soltanto agibile, ma anche "adeguato" ad un regolare svolgimento degli incontri.

Mondon-marin Matteo (n. tessera 32966): OMISSIS

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi